



Studio SECH e Associati

Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

PEC: studiosech@legalmail.it

E-mail:

studio@secheassociati.com

segreteria@secheassociati.com

contabilita@secheassociati.com

PFdichiarativi@secheassociati.com



[Dott. Armando Sech](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile
armandosech@secheassociati.com

[Dott. Marco Fregolent](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile
marcofregolent@secheassociati.com

[Dott.ssa Carla De Conti](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile
carladedconti@secheassociati.com

[Dott. Alessio Rizzo](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile
alessiorizzo@secheassociati.com

[Dott. Oscar Sartor](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile
oscarsartor@secheassociati.com

[Dott. Alberto Gallina](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile
albertogallina@secheassociati.com

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](#)
Dottore commercialista
cdallanese@secheassociati.com

[Dott. Nicola Pedrazzi](#)
Dottore commercialista
nicolapedrazzi@secheassociati.com

[Dott.ssa Lisa Ceotto](#)
Dottore commercialista
lisaceotto@secheassociati.com

[Dott.ssa Giulia Favretto](#)
Dottore commercialista
giuliafavretto@secheassociati.com

Circolare clienti n. 06/T/2025

Pieve di Soligo, 30 gennaio 2025

OGGETTO: SPESE RIADDEBITATE AL CLIENTE: LE NOVITA' PER I PROFESSIONISTI DAL 1° GENNAIO 2025

Per effetto del D.Lgs. n. 192/2024 (Riforma IRPEF e IRES), a decorrere dal 1° gennaio 2025 le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'esercente di arte o professione per l'esecuzione dell'incarico, addebitate analiticamente in capo al committente, non concorrono a formare il reddito da lavoro autonomo.

Allo stesso tempo tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.

Si tratta nello specifico delle spese sostenute dal professionista per:

- prestazioni alberghiere;
- somministrazione di alimenti e bevande;
- viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (vale a dire servizi di taxi e noleggio con conducente).

Lo Studio vi invita a sostenere tali spese sempre con pagamenti tracciati.

Emissione delle parcelle

1) Lavoratore autonomo in regime ordinario

Nel caso in cui sia necessario "trattare" in parcella questa tipologia di riaddebito, occorre quindi tenere in considerazione che tali somme:

- rientrano nella base imponibile IVA;
- rilevano ai fini del calcolo del contributo integrativo per la cassa nazionale dell'ordine professionale (salvo diverse disposizioni da parte delle Casse);
- non sono soggette alla ritenuta d'acconto (se applicabile).

Poiché i documenti di spesa sono intestati al professionista e non direttamente al committente, tali somme non ricadono nell'ambito delle spese anticipate in nome e per conto ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, di conseguenza seguiranno la normale imponibilità IVA.

2) Lavoratore autonomo in regime forfettario

Nel caso in cui sia necessario "trattare" in parcella questa tipologia di riaddebito, occorre quindi tenere in considerazione che:

- rilevano ai fini del calcolo del contributo integrativo per la cassa nazionale dell'ordine professionale (salvo diverse disposizioni da parte delle Casse);

Tracciabilità del pagamento

Dal 2025 il professionista che sostiene le spese di vitto, alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (vale a dire servizi di taxi e noleggio con conducente), e le riaddebita analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, può dedurre il costo se i pagamenti sono eseguiti con mezzi di pagamento tracciabili.

Contribuente forfetario

Se il professionista in regime forfetario richiede il rimborso analitico delle spese su indicate, l'ammontare rimborsato non concorre a formare reddito e pertanto è irrilevante ai fini della soglia degli 85.000 Euro di ricavi per il mantenimento del regime agevolato.

Rimborsi spese a forfait

Resta ferma la possibilità di procedere con un rimborso spese "forfetario" che continua ad essere trattato a tutti gli effetti come onorario imponibile e quindi soggetta a rivalsa cassa professionale e a ritenuta, se applicabile.

Deducibilità della spesa in caso di non rimborso

In caso di non rimborso delle spese addebitate analiticamente al committente, la normativa permette di dedurle qualora si verifichino le condizioni di legge (assoggettamento del committente ad istituti disciplinati dal CCII o a procedure esterne equivalenti, ad una procedura esecutiva individuale infruttuosa o prescrizione del credito). Le spese sono in ogni caso deducibili se:

- non sono state rimborsate entro un anno dalla fatturazione;
- se di importo fino a 2.500 Euro (importo complessivo di compenso e rimborso).

Relativamente alla nuova normativa dei rimborsi spesa dei dipendenti, lavoratori autonomi si rinvia alla Circ. n. 05/T/2025.

Le disposizioni della presente circolare saranno oggetto di aggiornamento non appena verranno forniti ulteriori chiarimenti.



Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Studio Sech e Associati